

Codice identificativo n.....

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L'OFFERTA E LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI DA PARTE DELLA SOCIETA' DI CORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1054 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

TRA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **ADM**, codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del Dirigente Dott. nato a il, responsabile dell'Ufficio Scommesse

E

....., codice fiscale, P.IVA con sede legale in... .., operante all'interno dell'**ippodromo** di nel seguito indicata come **Società di corse**, rappresentata dal nato a il, in qualità di

qui di seguito denominate congiuntamente "Parti".

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **disciplinare**;

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'articolo 1, comma 1054, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dalla data di entrata in vigore della citata legge le **Società di corse** che operano all'interno degli **ippodromi** sono autorizzate alla raccolta di tutte le **scommesse** sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito **disciplinare** con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base dei criteri e dei principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico;

DIREZIONE GIOCHI

- b) **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dalla **Società di corse**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

1. Le premesse, le **regole tecniche**, il nomenclatore unico delle definizioni, gli allegati 1 e 2 al **disciplinare**, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del **disciplinare**.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al **disciplinare**, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituisce elemento integrante del **disciplinare** stesso. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui al successivo articolo 17, comma 2, lettera i) nell'ipotesi in cui la **Società di corse** non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui al successivo articolo 19.

Articolo 2

Oggetto del disciplinare

1. Il **disciplinare** ha per oggetto la raccolta in rete fisica presso l'**ippodromo** delle seguenti tipologie di **scommesse**:
 - a) **scommesse ippiche**, a quota fissa e a totalizzatore;
 - b) **concorsi a pronostici ippici**;
 - c) **giochi di ippica nazionale ed internazionale**.

Articolo 3

Durata del disciplinare

1. Il **disciplinare** ha effetto e impegna le Parti sino alla data di efficacia delle convenzioni che verranno stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 1, comma 1048 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Resta ferma la facoltà di **ADM**, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad **ADM**, di prorogare, unilateralmente, la durata del **disciplinare** fino a

DIREZIONE GIOCHI

ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal **disciplinare** medesimo; **ADM** è tenuta a comunicare alla **Società di corse** tale determinazione almeno trenta giorni prima della scadenza del **disciplinare**.

CAPO II

Obblighi e responsabilità della Società di corse

Articolo 4

Obblighi generali della Società di corse

1. La **Società di corse** raccoglie le **scommesse** attenendosi alle prescrizioni indicate nel **disciplinare** garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle **regole tecniche**, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
2. La **Società di corse** è tenuta a:
 - a) mantenere per l'intera durata del **disciplinare** tutti i requisiti posseduti all'atto della sottoscrizione del presente **disciplinare**, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
 - b) assicurare la gestione tecnologica nell'**ippodromo** e lo scambio delle informazioni con il **totalizzatore nazionale**;
 - c) comunicare tempestivamente ad **ADM**, nelle forme da essa indicate e nei casi previsti dalla normativa vigente, la sospensione dell'accettazione del gioco che genera, in automatico, la relativa operazione di chiusura sul **totalizzatore nazionale**;
 - d) inserire nel sistema di gestione delle **scommesse** tutte le informazioni e qualunque elemento che impatti sulle **scommesse** secondo la normativa vigente;
 - e) mettere il collegamento gratuito con il **totalizzatore nazionale** a disposizione degli **Allibratori** con i quali abbia stipulato apposito contratto per la raccolta delle **scommesse ippiche a quota fissa** presso il proprio **ippodromo**;
 - f) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti delle **scommesse**, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del **gioco legale e responsabile** e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali

DIREZIONE GIOCHI

- comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **ADM**;
- g) comunicare ad **ADM** per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, e almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, organizzate dalla **Società di corse** stessa, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n. 1861;
 - h) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco legale e responsabile**";
 - i) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
 - j) rispettare la vigente normativa antimafia acquisendo da tutti i soggetti della filiera obbligati, in attuazione dell'articolo 24, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 19 dicembre 2019, n. 157:
 - l'attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nei confronti di tutte le persone fisiche previste dall'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - la documentazione necessaria alla richiesta da parte di **ADM** agli Uffici Territoriali del Governo competenti, dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 4 e all'articolo 91, comma 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - k) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto del **disciplinare**;
 - l) comunicare ad **ADM** il contratto tipo predisposto con gli **Allibratori** per la messa a disposizione del collegamento gratuito al **totalizzatore nazionale**;
 - m) controllare la correttezza dell'attività esercitata dagli **Allibratori**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali o irregolari da segnalare ad **ADM** unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione.
3. La **Società di corse** garantisce, per tutta la durata del **disciplinare**:
- a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi **adeguamenti tecnologici**;

DIREZIONE GIOCHI

- b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni e i livelli di servizio previsti nelle **regole tecniche**;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
 - d) ripresentare la **relazione tecnica** in versione aggiornata, a seguito di **adeguamenti tecnologici**.
4. La **Società di corse** è tenuta altresì a trasmettere annualmente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alla propria filiera, la documentazione di cui al comma 2., lett. j) riferita a un campione di soggetti stabilito con apposito provvedimento da **ADM**.

Articolo 5 Rapporti con gli Allibratori

1. Gli accordi tra le **Società di corse** e gli **Allibratori**, stipulati sulla base di contratti-tipo predisposti dalla **Società di corse**, hanno i seguenti contenuti minimi:
 - a) garantire l'equità di trattamento e il rispetto delle medesime condizioni tra gli **Allibratori** presenti nell'**ippodromo**;
 - b) assicurare che le **postazioni** siano facilmente accessibili e visibili al pubblico;
 - c) fornire gratuitamente il collegamento con il **totalizzatore nazionale**;
 - d) rispettare dei criteri di avvicendamento degli **Allibratori**, eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presso le **postazioni** ubicate all'interno degli **ippodromi**;
 - e) prevedere la risoluzione automatica del contratto nei casi di decadenza o revoca del **disciplinare** per la raccolta delle scommesse da parte dell'**Allibratore**.

Articolo 6 Adempimenti contabili

1. La **Società di corse** è tenuta a:
 - a) trasmettere ad **ADM**, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del **disciplinare**, il documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata del **disciplinare**

DIREZIONE GIOCHI

- b) presentare il conto giudiziale relativamente ai **flussi finanziari** inerenti gli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso della **Società di corse**, ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da **ADM**.

Articolo 7

Responsabilità economica della Società di corse

1. La **Società di corse** è tenuta a versare le somme dovute in applicazione del presente **disciplinare** e dei provvedimenti normativi che le disciplinano, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. La **Società di corse** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato delle **scommesse**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia del **disciplinare**.
3. La **Società di corse** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente **disciplinare**, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità della **Società di corse**, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine, la **Società di corse** accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, la **Società di corse** assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio delle **scommesse** ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente a ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
4. La **Società di corse** assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio delle **scommesse**, non imputabile alle informazioni trasmesse dal **totalizzatore nazionale**, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
5. Sono a carico della **Società di corse** tutte le spese e oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto del **disciplinare**.

Articolo 8 **Responsabilità finanziaria della Società di corse**

1. La **Società di corse** è tenuta ad osservare le modalità di gestione dei **flussi finanziari** definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano le **scommesse** oggetto del **disciplinare**, nonché a versare l'imposta unica sulle **scommesse** di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e alle scadenze previste dall'articolo 29, comma 12-bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ed eventuali modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alle **scommesse ippiche** di cui all'articolo 2, la **Società di corse** è tenuta a versare i **saldi** con le modalità e i tempi previsti dalla determinazione direttoriale 30 dicembre 2015, n. 7077, come modificata dalla determinazione direttoriale 19 gennaio 2018, n. 8738; in caso di ritardo, la **Società di corse** è tenuta al pagamento delle penali di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento.
3. La **Società di corse** che, alle scadenze previste, risulti inadempiente, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica, è tenuto ad adempiere, entro 30 giorni dalla diffida da parte di **ADM**, pena l'escussione dalle garanzie prestate per l'importo dovuto a titolo di imposta oltre alle sanzioni e interessi, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 19 dicembre 2019, n. 157.
4. La **Società di corse** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, in ordine alle **scommesse** accettate, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 **Adempimenti di gestione della Società di corse.**

1. La **Società di corse** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio delle **scommesse** oggetto del **disciplinare**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

DIREZIONE GIOCHI

2. La **Società di corse** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dal **disciplinare**.

Articolo 10

Responsabilità esclusiva della Società di corse

1. La **Società di corse** assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività oggetto del **disciplinare** anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
2. La **Società di corse** si impegna a tenere indenne e a sollevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l'esercizio del **disciplinare**, anche se prestate da soggetti terzi.
3. La **Società di corse** è tenuta a esporre al pubblico copia dei regolamenti di gioco.

Articolo 11

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. La **Società di corse** è tenuta ad informare preventivamente, e a sollevare **ADM** da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile:
 - a) nel caso in cui la **Società di corse** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **ADM** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dalla **Società di corse**;
 - b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga a un'azione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 12

Adempimenti relativi alla raccolta delle scommesse

1. La **Società di corse** è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia delle singole **scommesse** oggetto del **disciplinare** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta delle **scommesse** medesime.
2. Alla **Società di corse** è fatto divieto di accettare la raccolta di **scommesse** fuori dall'**ippodromo** e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco e senza collegamento con il **totalizzatore nazionale**.
3. La **Società di corse** è altresì tenuta a:
 - a) dotarsi delle **apparecchiature tecnologiche** per la gestione della raccolta delle **scommesse** secondo quanto previsto dalle **regole tecniche**, provvedendo altresì alla configurazione della rete in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche**;
 - b) trasmettere al sistema centrale di **ADM** le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
 - c) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di **ADM**.
4. La **Società di corse** è tenuta a garantire la raccolta delle scommesse in tutte le giornate di gare inserite dal MIPAAF nel calendario nazionale delle corse da svolgersi all'interno dell'**ippodromo**. La sospensione della raccolta presso l'**ippodromo**, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da **ADM**, comporta:
 - a) la facoltà di **ADM** di applicare la penale di cui al successivo articolo 17, comma 2, lettera e);
 - b) la decadenza dal diritto alla raccolta delle **scommesse** di cui al successivo articolo 19, se la sospensione della raccolta è pari o superiore al 10% delle giornate di gara inserite nel calendario nazionale delle corse stabilite dal MIPAAF, anche non continuative, nell'anno solare. Per gli **ippodromi** le cui giornate di gara assegnate fossero inferiori a 10 nell'anno solare, la disposizione si applica nei casi in cui la sospensione della raccolta sia riferita a una giornata.

CAPO III

Regolamentazione del rapporto disciplinato

Articolo 13

Garanzia

1. La **Società di corse** è tenuta a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, da istituti di credito o da istituti assicurativi iscritti all'IVASS; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La garanzia presentata dalla **Società di corse** deve coprire, per il primo anno, un importo determinato sulla base del **movimento netto** inerente la raccolta all'interno dell'**ippodromo** nell'anno precedente all'anno di sottoscrizione e secondo i criteri di cui all'allegato 1 e deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza del rapporto disciplinato, fino al 31 dicembre 2022, nonché per un ulteriore anno successivo a tale scadenza.
3. La garanzia deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente **disciplinare**, a pena di decadenza;
4. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nel **disciplinare**, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di gestione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **scommesse**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte della **Società di corse**.
5. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione del **disciplinare**, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del **movimento netto** conseguito dalla **Società di corse** nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, entro 30 giorni dalla data della richiesta, è causa di decadenza dalla titolarità della raccolta delle **scommesse** in rete fisica.
6. La garanzia deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza dalla titolarità della raccolta delle **scommesse** la cauzione, previa comunicazione alla **Società di corse** e all'istituto di credito o assicurativo, è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”*.
7. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dal **disciplinare**, la **Società di corse** è tenuta a reintegrarla, entro il termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui **ADM** ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, **la Società di corse** è soggetta a provvedimento di decadenza.

Articolo 14

Canone di gestione

1. La **Società di corse**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del **disciplinare**, è tenuta a versare ad **ADM**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di gestione relativo al semestre in corso.
2. Il canone di gestione del primo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di prima sottoscrizione del **disciplinare**, è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).
3. Il canone di gestione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di sottoscrizione del **disciplinare**, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del **movimento netto** conseguito dalla **Società di corse** nel primo semestre dell'anno solare di riferimento.
4. Per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione del **disciplinare**, qualora la stessa sia intervenuta entro il 30 giugno, la **Società di corse** è tenuta a versare ad **ADM**, entro il 16 luglio successivo, il canone secondo quanto previsto dal comma 2.
5. Qualora la somma dei dovuti canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per l'anno di sottoscrizione del **disciplinare**, di cui al comma 4, sia superiore all'1% (uno per cento) del **movimento netto** conseguito nell'anno di riferimento, è consentita alla **Società di corse** la compensazione della differenza detraendola esclusivamente dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.
6. Qualora la somma da detrarre sia superiore al dovuto per il primo semestre dell'anno successivo, non è consentito alcun ulteriore recupero, né alcun rimborso a favore della **Società di corse**.

Articolo 15

Compenso della Società di corse

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dal **disciplinare**, in relazione alle **scommesse** di cui all'articolo 2, comma 1, la **Società di corse** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta:
 - a) per le **scommesse ippiche** a totalizzatore, fatto salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 1055 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169:
 - 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilioncentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;

DIREZIONE GIOCHI

- 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
 - 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
- b) per le **scommesse ippiche** a quota fissa, le somme così determinate: dalla differenza tra la raccolta netta e le giocate annullate, quelle rimborsabili e l'importo delle vincite, si sottrae il prelievo stabilito dall'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comprensivo dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; ciò che rimane in esito a tale sottrazione è il compenso della **Società di corse**;
- c) per i **concorsi a pronostici ippici**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
- d) per i **giochi di ippica nazionale e internazionale**, un compenso rispettivamente pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, e al 9% (nove per cento) del **movimento netto** per la formula di scommessa denominata vincente;
2. Il compenso riconosciuto alla **Società di corse**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 16

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia del **disciplinare**, **ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulla **Società di corse**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto del **disciplinare** uniformandosi alle direttive contenute nell'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
2. A tal fine la **Società di corse** è obbligata a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso la sede dell'**ippodromo e della Società di corse** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. La **Società di corse** si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. La **Società di corse** è tenuta a consentire l'accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo nonché le

DIREZIONE GIOCHI

apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, la **Società di corse** è tenuta a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di **ADM**.

4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico della **Società di corse**.
5. La **Società di corse** è tenuta a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 17 Penali e sanzioni

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dal **disciplinare**, **ADM**, dopo la formale contestazione alla **Società di corse** e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano la **Società di corse** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal **disciplinare**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle **regole tecniche** è applicata una penale per ciascuna inosservanza riscontrata. L'importo delle relative penali è riportato nell'allegato 2;
 - b) per l'accertata violazione dell'obbligo alla corretta chiusura dell'accettazione delle **scommesse** di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento) a euro 5.000,00 (cinquemila);
 - c) per il ritardato versamento del canone di gestione di cui all'articolo 14, dei **saldi** di cui all'articolo 8, comma 4 2 è applicata una penale fino al 5% (cinque per cento) degli importi stessi. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se la **Società di corse** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di **ADM**;
 - d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media della **Società di corse** delle sette giornate antecedenti la data in cui **ADM** ha notizia del fatto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto ai giocatori;

DIREZIONE GIOCHI

- e) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di **scommesse** presso l'**ippodromo**, di cui all'articolo 12, comma 4, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcune **scommesse**, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi alle singole **scommesse**;
 - f) per ogni attività volta ad impedire ad **ADM** l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 16, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM** nell'esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - g) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad **ADM** di dati, documenti o informazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 9, comma 2, dell'articolo 12, comma 3, lettera b) del presente **disciplinare**, ivi compresa l'eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicato l'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
 - h) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere f), h), k) è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
 - i) per le violazioni alle clausole del **disciplinare** per le quali non sia prevista una specifica penale, la **Società di corse** è tenuta a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di **ADM** di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 19 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.
3. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili alla **Società di corse** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che la **Società di corse** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta delle **scommesse** svolta nell'anno, o frazione di anno, precedente.
 4. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
 5. La **Società di corse** è tenuta a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.

DIREZIONE GIOCHI

6. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma del presente **disciplinare**, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
7. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
8. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione del presente **disciplinare** imputabili alla **Società di corse**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

Articolo 18

Verifica tecnico-funzionale

1. La verifica tecnico-funzionale della **rete telematica** della **Società di corse**, deve essere richiesta, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del **disciplinare**.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **ADM** alla **Società di corse** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **ADM** definisce, previo contraddittorio con la **Società di corse**, gli interventi che quest'ultima è tenuta ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. Per consentire la prosecuzione dell'esercizio delle **scommesse** senza soluzione di continuità, limitatamente alle attività di gioco già esercitate, la **Società di corse**, sempreché mantenga lo stesso **fornitore del servizio di connettività** (FSC), è esonerata dalla verifica tecnico-funzionale di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. **ADM** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione

Articolo 19

Revoca e decadenza

1. **ADM** può revocare l'autorizzazione alla raccolta delle **scommesse** regolata dal presente **disciplinare**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

DIREZIONE GIOCHI

2. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla raccolta delle **scommesse**, oltre che nei casi espressamente previsti nel **disciplinare** stesso o nella normativa vigente, anche:
- a) in caso di accertate e ripetute violazioni di quanto disposto all'articolo 4, comma 2, lettera c) e d);
 - b) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti articolo 1, comma 2 del **disciplinare**;
 - c) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano le **scommesse**;
 - d) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di **scommesse** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e vigenti;
 - e) nel caso in cui, successivamente alla stipula del **disciplinare**, venga accertata l'insussistenza, di uno dei requisiti indicati al momento della sottoscrizione del presente **disciplinare** o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto disciplinato dal presente atto;
 - f) nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 13 entro i termini ivi fissati;
 - g) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dal **disciplinare** e dai provvedimenti vigenti sui **flussi finanziari**, nonché dalle disposizioni previste in materia di **scommesse** per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni;
 - h) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui la **Società di corse** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
 - i) nel caso in cui si effettui la raccolta delle **scommesse** all'esterno dell'**ippodromo**;
 - j) nel caso in cui si effettui la raccolta delle **scommesse** senza collegamento al **totalizzatore nazionale**;
 - k) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle **scommesse** e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di violazione della normativa in materia di antimafia e di antiriciclaggio;
 - l) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **ADM**;

DIREZIONE GIOCHI

- m) nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4, comma 4;
 - n) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui al presente **disciplinare**;
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta alla **Società di corse** negli altri casi di anticipata cessazione del **disciplinare**.
 4. **ADM**, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli del **disciplinare**, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento alla **Società di corse**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, **ADM** adotta il provvedimento di revoca o di decadenza.
 5. In caso di provvedimento di decadenza dalla raccolta delle **scommesse**, la garanzia di cui all'articolo 13 è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.

Articolo 20

Sospensione della titolarità della raccolta delle scommesse

1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi di cui al presente **disciplinare** costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento di **ADM**, la sospensione della raccolta di **scommesse** fino alla conclusione del procedimento amministrativo.
2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa alla **Società di corse**. La **Società di corse** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui le venga applicata alcuna sanzione.
3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data alla **Società di corse** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca dalla titolarità della raccolta delle **scommesse** in rete fisica, la sospensione cessa di diritto.
4. Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte della **Società di corse**, **ADM** ne sospende il collegamento al **totalizzatore nazionale** fino alla rimozione delle inadempienze.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 21

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del **disciplinare**;

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente **disciplinare**, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 23

Legge applicabile

1. Il **disciplinare** è regolato ed interpretato secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le Parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 24

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente **disciplinare** sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25

Esecuzione

1. Il **disciplinare** ha effetto e impegna le Parti dalla data di sottoscrizione.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

Articolo 26 Registrazione

2. Il presente Atto si compone di n. pagine e (se si procede con firma autografa) viene redatto in n. esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

(se disciplinare stipulato con firma autografa)

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Dirigente

Dott.

(riga per firma autografa)

Per la **Società di corse** _____

Dott.

(riga per firma autografa)

(se disciplinare stipulato con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Dirigente

Dott.

(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

Per la **Società di corse** _____

Dott.

(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:

- articolo 4, comma 2;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11;
- articolo 12;
- articolo 13, commi 6, 7
- articolo 16, commi 3, 4;
- articolo 17, commi 1, 2,8;
- articolo 18, comma 1;
- articolo 19, commi 1, 2, 3, 5;
- articolo 20, comma 1, 2.

(se disciplinare stipulato con firma autografa)

Per la **Società di corse** _____

Dott.

(riga per firma autografa)

(se disciplinare stipulato con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Per la **Società di corse** _____

Dott.

(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)

DIREZIONE GIOCHI

ALLEGATI AL DISCIPLINARE

1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 15 del **disciplinare**.
2. Allegato 2 – Livelli di servizio e penali.



Allegato 1

Scaglioni per il calcolo della garanzia

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della garanzia
1	Fino a 1.000.000,00	5% del movimento netto con un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila)
2	Da 1.000.000,00 a 5.000.000,00	euro 50.000,00 (cinquantamila) + il 3% del movimento netto superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 5.000.000,00 a 10.000.000,00	euro 170.000,00 (centosettantamila) + il 2% del movimento netto superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)
4	Oltre 10.000.000,00	euro 270.000,00 (duecentosettantamila) + l'1% del movimento netto superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni)

Allegato 2

Livelli di servizio e penali

Nel periodo di validità ed efficacia del **disciplinare**, le **Società di corse** devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella **disciplinare**.

L'articolo 4 del **disciplinare** prevede che la **Società di corse** debba garantire, tra l'altro, il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle proprie **dotazioni tecnologiche**.

L'articolo 16 del **disciplinare**, relativamente alla vigilanza ai controlli e alle ispezioni, precisa che la **Società di corse** è tenuta a mettere a disposizione di **ADM** apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.

L'articolo 17 del **disciplinare** stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.

L'articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di trasmissione annuale ad **ADM**, da parte della **Società di corse**, dei livelli di servizio e di comunicazione tempestiva di eventuali variazioni degli stessi.

A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:

1. Disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**

La **Società di corse** deve garantire che la percentuale di disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di funzionamento del **totalizzatore nazionale** e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera e sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base giornaliera, sarà applicata una penale da un quarto all'intero importo del **movimento netto** medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dalla **Società di corse** negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l'indisponibilità. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale fino all'1% (un per cento) del **movimento netto** realizzato dalla **Società di corse** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).



DIREZIONE GIOCHI

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema e della rete telematica	92 per cento dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero	Dal 25% al 100% del movimento netto medio (calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%
	96 per cento dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Fino all'1% del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%

2. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento

La **Società di corse** è tenuta a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l'attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l'attività di raccolta del gioco.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale fino al 10% (dieci per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato dalla **Società di corse** nella giornata di gioco precedente. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo fino al 5% (cinque per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente dalla **Società di corse** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio del **disciplinare** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ripristino malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco	4 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 10% del movimento netto giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.
Ripristino malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco	8 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 5% del movimento netto medio giornaliero, realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio del disciplinare non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.

3. Definizioni

Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui la **Società di corse** ha effettivamente accettato gioco.

Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell'utente e l'effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.

4. Arrotondamenti

Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:

si arrotonda allo 0,00 per cento, per scostamenti compresi tra lo 0,00 per cento e lo 0,49 per cento, ed all'1 per cento, per scostamenti superiori.

DIREZIONE GIOCHI

Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:

da 1 a 29 minuti: zero ore;

da 30 a 59 minuti: 1 ora.

5. Modalità operative

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui la **Società di corse** si deve dotare, devono essere descritte nella **relazione tecnica**.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio verranno forniti dalla **Società di corse** ad **ADM** entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- **ADM** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede della **Società di corse** per accertare il rispetto dei livelli di servizio; **ADM** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **totalizzatore nazionale**.

La **Società di corse** potrà presentare un rapporto con le proprie giustificazioni in ordine agli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.